



COMUNE DI SAINT-DENIS

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 39 del 7 settembre 1993

*Vistato dalla CO.RE.CO. al n. 17441 del
21.10.1993*

*Modificato l'art. 21 con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 27.1.2006*

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Comune di SAINT-DENIS

Regolamento del servizio acquedotto

(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 7.9.1993,

vistato dalla CO.RE.CO. al n. 17441 del 21.10.1993

Modificato l'art. 21 con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 27.1.2006)

Articolo 1

Il Comune ha la gestione diretta del servizio dell'acquedotto comunale e provvede alla conservazione e manutenzione di esso nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 2

Tutte le opere di condotta principale ed i materiali necessari per la derivazione delle condotte e per la distribuzione dell'acqua, provviste e mantenute dal Comune, rimangono di sua proprietà, anche quando gli utenti vi abbiano contribuito.

Articolo 3

L'acqua dell'acquedotto comunale è principalmente destinata ad uso potabile ed igienico ed ai servizi generali d'igiene dell'abitato e viene fornita nel punto che l'Amministrazione ritiene più conveniente per il collegamento della presa sulla condotta principale comunale.

Può essere consentito correlativamente alle disponibilità idriche dell'acquedotto l'uso dell'acqua a scopi edilizi, previa installazione di apposito contatore. Tali usi possono essere sospesi o vietati dal Sindaco con propria ordinanza allorché i bisogni generali della popolazione lo rendano necessario

Articolo 4

Chiunque intenda ottenere la concessione di acqua deve inoltrare al Comune domanda, in carta semplice, nella quale debbono essere indicati:

- a) generalità del richiedente;
- b) l'uso a cui l'acqua dovrà servire;
- c) l'ubicazione esatta dello stabile per cui l'acqua è richiesta;
- d) planimetria dalla quale risulti il punto esatto in cui si richiede l'allacciamento;
- e) dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi ad esso.

Se il richiedente non è il proprietario dello stabile, sulla richiesta dovrà essere apposta la firma del proprietario.

La concessione viene rilasciata a condizione che il richiedente abbia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature, dove esistenti.

Articolo 5

Tutte le diramazioni necessarie per introdurre l'acqua della condotta nelle proprietà saranno fatte dai privati previa autorizzazione del Comune ed alla presenza del personale Comunale incaricato del controllo.

Gli impianti di distribuzione, i relativi apparecchi misuratori e la loro manutenzione saranno fatti eseguire a cura dell'utente ed a sue spese, ma il Comune avrà il diritto di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse del Comune stesso. Gli apparecchi misuratori dovranno essere installati nelle apposite cabine di manovra.

Articolo 6

Il Comune avrà la facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo di suoi incaricati, le diramazioni tanto interne quanto esterne, contatori, prese, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.

Articolo 7

L'utente dovrà provvedere perché siano riparati o preservati da manomissioni la condotta di presa alla condotta principale, eseguita a debita profondità dietro indicazione del competente ufficio comunale, il contatore e gli altri apparecchi, essendo dichiarato responsabile verso il Comune dei danni che ad essi avvenissero per qualsiasi causa.

L'utente dovrà in tal caso rimborsare le spese, per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per le sostituzioni. Sarà pure a carico dell'utente la spesa per ogni visita che, a seguito di sua richiesta, fosse fatta dagli incaricati dell'acquedotto per la verifica degli impianti, contatori ed altri difetti non imputabili all'acquedotto.

Articolo 8

Le diramazioni di cui al primo comma dell'art. 5 sono di proprietà dell'utente, tuttavia, in casi particolari, il Comune potrà concedere ad altri, previa presentazione di apposita richiesta di cui all'art. 4, su tali diramazioni nuove distribuzioni. La richiesta dovrà essere corredata da una dichiarazione di concessione dell'utente che ha realizzato la diramazione.

Articolo 9

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, pure provvedendo con ogni sollecitudine a rimuovere le cause non dipendenti da forza maggiore e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni, o rimborso di spese, né risoluzione del contratto.

Pertanto, il Comune non s'impegna, in modo assoluto, all'erogazione continua in tutte le ore del giorno della quantità di acqua concessa dal contratto, e l'erogazione sarà invece fornita in quella proporzione che

sarà permessa dalla potenzialità delle sorgenti, fermo restando l'obbligo all'utente di pagare l'intero canone fissato dal contratto.

Articolo 10

Le erogazioni dell'acqua sono fatte a contatore. Per ogni erogazione occorre presentare apposita domanda ai sensi del precedente articolo 4 e stipulare apposito contratto col Comune, contenente le norme e le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 11

Ogni spesa, tassa o imposta inerente alla fornitura è a totale carico dell'utente.

Articolo 12

Salvo speciali accordi, gli utenti con la stipulazione del contratto si intendono vincolati con il Comune per un periodo di un anno solare, come risulterà espressamente firmato e la concessione si intenderà continuativa, salvo che tre mesi prima della scadenza non sia data diffida da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso di demolizione dei fabbricati potrà concedersi la risoluzione del contratto mediante preavviso raccomandato, pervenuto 30 giorni prima.

Articolo 13

Nel caso di vendita dello stabile o di cessione dell'esercizio o terreno, il proprietario o l'inquilino cessante dovrà darne immediato avviso al Comune, verso il quale continuerà ad essere responsabile degli impegni assunti, finché il successore non abbia dichiarato per iscritto al Comune di accettare pienamente gli impegni assunti dal venditore o dal cedente.

Articolo 14

Gli apparecchi di misura, di controllo, ecc., saranno collocati nei luoghi indicati dall'Amministrazione.

Articolo 15

Le erogazioni di acqua sono concesse sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento ed ai prezzi di cui alla seguente tariffa che in qualsiasi momento potrà essere variata a norma del successivo articolo 21.

TARIFFE PER CONSUMO DI ACQUA AD ESCLUSIVO USO DOMESTICO E PER SINGOLO UTENTE (appartamento, famiglia, comunità, commercio al minuto):

■ tariffa base (consumi fino a 200 mc.)	€/mc. 0,23
■ tariffa di supero (consumi oltre 201 mc.)	€/mc. 0,35
■ quota fissa:	€ 15,00

Il minimo contrattuale deve essere corrisposto per tante quote quante sono le unità abitative servite da un unico contatore.

I consumi dei condomini serviti da unico contatore saranno divisi in base alle unità abitative e su tale quoziente risultante sarà calcolato il dovuto in base alla tariffa vigente per fasce.

Prima di procedere alla tariffazione in base ai canoni di cui al presente articolo, i consumi risultanti da contatore unico in case plurifamiliari saranno divisi in base al numero delle famiglie, abitanti nella stessa casa per almeno sei mesi dell'anno cui si riferisce il consumo, e su tali quozienti risultanti sarà calcolato il dovuto in base alla tariffa vigente, moltiplicando successivamente quanto risultante per il numero delle famiglie prima considerato.

TARIFE PER CONSUMO DI ACQUA PER USI NON DOMESTICI

(Ristorazione, alberghi, pubblici esercizi, campeggi, commercio all'ingrosso):

■ tariffa base (consumi fino a 500 mc.)	€/mc. 0,20
■ tariffa di supero (consumi oltre 501 mc.)	€/mc. 0,24
■ quota fissa:	€ 15,00

(Edilizio, artigianale, industriale):

■ tariffa base (consumo fino a 200 mc.)	€/mc. 0,32
■ tariffa di supero (consumo oltre 201 mc.)	€/mc. 0,47
■ quota fissa:	€ 15,00

Gli utenti che usano acqua dell'acquedotto comunale per **attività di allevamento di animali**, previo adeguamento dell'impianto di adduzione in modo che possa essere misurata la quantità consumata in modo esclusivo, (contatore specifico), avranno tariffati i loro consumi con tariffa di favore, a sensi dell'art. 9 del D.L. n.66/1989 convertito in Legge 144/1989. La tariffazione suddetta sarà effettuata in ragione **del 50% della tariffa ordinaria applicata per le abitazioni civili** (tariffe per consumi di acqua ad uso esclusivo domestico).

Articolo 16

Tutti i pagamenti saranno eseguiti presso la tesoreria comunale con apposito ruolo riscuotibile come le entrate patrimoniali degli enti pubblici e non soggetto a visto di esecutorietà.

Le rate non pagate saranno soggette alla multa del 6% e qualora l'utente rimanga moroso, il Comune, senza pregiudizio dei suoi diritti, potrà procedere alla chiusura dell'acqua senza che l'utente possa per questo pretendere alcun risarcimento.

Articolo 17

La quantità di acqua misurata dal contatore sarà accertata di norma ogni sei mesi e, comunque, almeno una volta per ogni anno solare.

Il contatore sarà acquistato dal Comune e rimborsato dall'utente, al prezzo indicato sul contratto.

L'utente potrà richiedere la verifica del contatore, ma è tenuto al pagamento della spesa relativa, quando le indicazioni del medesimo a deflusso e pressione normale, non risultino errate a suo danno, con tolleranza del 5% in più o in meno.

Articolo 18

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento di un contatore il conteggio del consumo si farà in base al consumo medio giornaliero dell'anno precedente.

Articolo 19

L'acqua non potrà essere impiegata ad usi o in luoghi diversi da quello dichiarato in contratto né essere venduta o ceduta a terzi.

Articolo 20

All'atto dell'allacciamento all'acquedotto comunale l'utente dovrà rimborsare al Comune le spese di installazione dei pezzi speciali per ogni attacco alla rete di distribuzione.

Articolo 21

Nell'interesse pubblico le tariffe stabilite nel presente regolamento potranno essere modificate dalla Giunta Comunale, sia a favore che a maggiore carico degli utenti, ai fini della predisposizione e approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, senza che per ciò gli utenti possano richiedere la risoluzione dei contratti.

Articolo 22

Le violazioni delle norme del presente regolamento, senza pregiudizio dei diritti del Comune stesso ed in specie dell'azione penale, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 in relazione alla natura delle singole violazioni.

Per l'accertamento di queste, per la constatazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti e per la determinazione delle somme da pagare saranno osservate le norme degli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3.3.1934, n.383, con le modificazioni ed integrazioni disposte dalle leggi 3 maggio 1967, n.317 e 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

Articolo 23

Gli utenti che all'entrata in vigore del presente regolamento godessero già della concessione dell'acqua, saranno tenuti, nel termine di giorni 30 dall'entrata in vigore del regolamento stesso, a denunciare al Comune le prese d'acqua impiantate in ciascuno stabile, l'uso preciso al quale sono destinate e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente regolamento.

In mancanza sarà loro sospesa la concessione, senza pregiudizio della contravvenzione nella quale saranno incorsi e del pagamento del canone scaduto.

Articolo 24

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti.
